

### Assegno Unico per i Figli

A decorrere dal 1° Marzo 2022 entrerà in vigore la nuova misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico (prevista dalla Legge 46/2021), nota come Assegno Unico per i Figli.

Tale prestazione economica:

- è denominata “Assegno Unico” poiché andrà a sostituire le misure attualmente erogate (detrazioni IRPEF per i figli, assegni al nucleo familiare per minori; assegni per famiglie numerose; bonus “Bebè”; premio alla nascita);
- sarà parametrata in funzione del valore ISEE della famiglia;
- sarà riconosciuta alle famiglie:
  - o per ogni figlio di età inferiore a 18 anni;
  - o per ogni figlio con disabilità (senza limiti di età);
  - o per ogni figlio di età fra i 18 ed i 21 anni che:
    - frequenti un corso di formazione (scolastica o professionale)
    - frequenti un corso di laurea
    - svolga un tirocinio
    - abbia un lavoro con reddito complessivo inferiore ad € 8.000,00 annui
    - sia registrato come disoccupato presso i centri pubblici per l'impiego
    - svolga il servizio civile.

Gli importi base mensili dell'assegno unico saranno compresi tra un minimo di € 50,00 (per ISEE superiore a € 40.000,00) ad un massimo di € 175,00 (per ISEE inferiore ad € 15.000,00); per ciascun figlio.

Tali importi saranno suscettibili di:

- maggiorazione di € 20,00 mensili per le mamme “under 21” (indipendentemente dal valore dell'ISEE);
- maggiorazioni tra € 15,00 ed € 85,00 (in funzione dell'ISEE) a partire dal terzo figlio;
- ulteriore maggiorazione (forfettaria) di € 100,00 per nuclei con 4 (o più) figli;
- altre maggiorazioni in caso di figli con disabilità e/o qualora entrambi i genitori lavorino (paramtrate all'ISEE).
- diminuzione dell'assegno ad un massimo di € 85,00 per i figli tra i 18 e 21 anni

Per fruire della nuova misura di sostegno, gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda all'INPS; tramite i Patronati o direttamente (in modalità telematica, accedendo al sito [www.INPS.it](http://www.INPS.it))

La domanda potrà essere presentata:

- a partire dal prossimo gennaio;
- dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;

- dai figli maggiorenni che volessero richiedere corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

L'assegno spetterà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (come sopra); solo in questa prima fase le domande potranno essere presentate entro il 30/06/2022 e l'assegno avrà effetto retroattivo a partire dal mese di Marzo 2022.

Gli importi spettanti saranno erogati direttamente dall'INPS a ciascun avente diritto tramite l'accredito sull'IBAN comunicato (o mediante bonifico domiciliato).

In virtù di quanto sopra, a partire dai cedolini – paga (che elaboreremo) riferiti a marzo 2022, non saranno più presenti le detrazioni e gli assegni familiari (ANF) relative ai figli (mentre rimarranno quelle riferibili al coniuge e/o ad altri familiari a carico).

Vi invitiamo pertanto, ad informare i Vs. dipendenti della novità in oggetto; affinché possano tempestivamente procedere alla richiesta dell'Assegno Unico eventualmente spettante loro.

Precisiamo infine che non sono previsti ulteriori adempimenti da parte dei datori di lavoro.

Buone Feste

A. Miggiano